



**REGOLAMENTO
IN MATERIA DI CONTRATTI DI COLLABORAZIONE CON GLI
STUDENTI**

(Art. 13 della Legge 2.12.1991, n. 390)

versione modificata recependo tutte le modifiche apportate dal Senato Accademico dopo la data dell'1.02.99 sino alla data del 05.06.2006 e le proposte della Commissione Diritto allo Studio in data 22/11/2006.

In conformità alle disposizioni previste dall'art. 13 della L. 2/12/91 n° 390 "Norme sul diritto agli studi universitari" e dal D.P.C.M. 09.04.2001 "Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari", l'Università del Salento, nel seguito denominata "Ateneo", intende attivare, nel limite dell'apposito stanziamento di bilancio, contratti di collaborazione, senza alcun vincolo di subordinazione e non oltre il limite individuale di 150 ore, con gli studenti iscritti ai Corsi di Laurea Triennale, Specialistica e a Ciclo Unico attivati presso questo Ateneo, ad anni successivi al I° (e non oltre il I° fuori corso) che saranno selezionati secondo i criteri di seguito indicati.

**ART. 1
(FINALITÀ E FINANZIAMENTO)**

- 1.1 - Il presente regolamento disciplina le forme di collaborazione degli studenti ad attività connesse ai servizi resi dall'Università, di cui all'art. 13 della Legge 390 del 2.12.1991, e che si esplicano attraverso lo svolgimento di attività relative ai servizi generali amministrativi e di biblioteca presso le strutture dell'Ateneo.
- 1.2 - Il numero dei contratti di collaborazione da assegnare è stabilito, anno per anno, dal Consiglio di Amministrazione sulla base delle richieste avanzate dai responsabili delle singole strutture e nei limiti dello stanziamento iscritto annualmente nel bilancio dell'Ateneo.
- 1.3 - L'assegnazione dei singoli contratti agli studenti ammessi al beneficio della collaborazione è subordinata alle seguenti scadenze:
 - a) entro il 30 settembre, con affissione all'albo del Rettorato e con comunicazione alla stampa, verrà reso pubblico il bando per la presentazione delle domande di collaborazione da parte degli studenti;
 - b) entro il 60° giorno dalla data di scadenza del bando verranno pubblicate le graduatorie degli studenti aventi diritto alla stipula dei contratti.



ART. 2

(RIPARTIZIONE DELLE COLLABORAZIONI ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO)

2.1 - I contratti di collaborazione verranno assegnati agli studenti delle diverse Facoltà proporzionalmente al numero degli iscritti alle stesse alla data del 31 Dicembre dell'anno precedente.

Nell'ambito di ogni singola Facoltà, i contratti verranno distribuiti fra i diversi anni di corso (*II, III, IV, V- e I fuori corso*) proporzionalmente al numero delle domande presentate dagli studenti distinti per i diversi anni di corso.

2.2 - Ciascun contratto di collaborazione comporterà un'attività di 150 ore complessive da ripartirsi secondo le esigenze interne della struttura presso la quale dovrà essere svolto il servizio, in moduli non superiore a tre ore per giorno e da completarsi entro il 31 dicembre di ogni anno. Nel caso in cui la collaborazione non possa essere ultimata entro tale termine, è fatta salva la possibilità dell'Ateneo di consentire, compatibilmente con la persistenza delle necessarie disponibilità finanziarie sul pertinente capitolo di bilancio, l'espletamento delle attività di collaborazione nel rispetto delle forme e dei termini di cui all'art. 43 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità di questo Ateneo, approvato con D.R. n. 1707 del 19/7/2002.

La scelta della struttura, tra quelle individuate dal Consiglio di Amministrazione, ove svolgere l'attività prevista dal contratto di collaborazione, viene fatta dagli stessi studenti vincitori sulla base della graduatoria finale del concorso.

ART. 3

(COMPENSO PER LE COLLABORAZIONI)

3.1 - Il corrispettivo per ciascuna collaborazione è stabilito anno per anno dal Consiglio di Amministrazione.

Il suddetto corrispettivo è esente dall'imposta locale sui redditi e da quella sul reddito delle persone fisiche, in conformità a quanto disposto dal II comma dell'art. 13 della legge 2.12.1991 n. 390.

La copertura assicurativa contro gli infortuni è a carico di questa Amministrazione.

La collaborazione non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi.

3.2 - Il compenso, quale determinato all'art. 3 del presente regolamento, verrà corrisposto in 2 rate: la I all'espletamento di almeno 75 ore di collaborazione, la II a conclusione delle rimanenti ore, subordinatamente alla presentazione di una lettera, a firma del responsabile della struttura, che autorizza il pagamento, sulla scorta della valutazione sommaria dell'operato dello studente chiamato a fornire la propria collaborazione, in termini di efficacia, serietà e disciplina, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 della L. 390/91.

Il suddetto compenso sarà corrisposto mediante pagamento allo sportello dell'Istituto Bancario cassiere.



**ART. 4
(CASI DI ESCLUSIONE)**

Sono esclusi dal concorso tutti gli studenti che: 1) siano già in possesso di un diploma universitario o di titolo di laurea del vecchio ordinamento; 2) siano in possesso di un titolo di laurea triennale e che si iscrivano ad altro corso di laurea triennale; 3) siano già in possesso di laurea specialistica; 4) siano iscritti a master universitari di I° livello; 5) abbiano già usufruito del contratto di collaborazione nell'anno immediatamente precedente.

**ART. 5
(DECADENZA)**

- 5.1 - Nel caso che lo studente vincitore perda la qualifica di studente iscritto presso questo Ateneo, tale variazione di status comporterà decadenza dall'attività in parola, per cui dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio Diritto allo Studio.
- 5.2 - Qualora lo studente vincitore si astenga ingiustificatamente dalla collaborazione per nove ore non consecutive decade automaticamente dall'incarico con il diritto al solo pagamento delle prestazioni effettuate e, pertanto, null'altro gli sarà dovuto a qualsiasi titolo.
- 5.3 - Nei casi di inadempienza e scarsa produttività da parte degli studenti coadiutori assegnati alle strutture per i rapporti di collaborazione, il Responsabile della struttura può esprimere una valutazione in merito, anche in corso di svolgimento dell'attività stessa. Tale valutazione comporterà il trasferimento presso altre strutture. Qualora anche in questa sede il Responsabile dalla struttura esprima una valutazione d'inadempienza e scarsa produttività, essa comporterà l'interruzione del rapporto di collaborazione dello studente interessato, con il diritto al solo pagamento delle prestazioni effettuate e, pertanto, null'altro gli sarà dovuto a qualsiasi titolo.
- 5.4 - In tutti i casi di interruzione del rapporto di collaborazione, la somma residua sarà accantonata permettendo, successivamente l'attivazione di nuovi contratti di collaborazione.
- 5.5 - Nel caso che lo studente vincitore debba rinunciare, per motivi personali, prima dell'inizio o durante lo svolgimento del rapporto, alla collaborazione in parola può essere sostituito nel rispetto della graduatoria di cui all'art. 9 comma 1 del presente Regolamento.

**ART. 6
(REQUISITI)**

- 6.1 - Il bando di concorso, emesso ogni anno dall'Ateneo per l'erogazione dei benefici destinati agli studenti, conterrà le norme e i termini per la presentazione delle domande.
- 6.2 - Possono partecipare al concorso gli studenti che, all'atto della presentazione della domanda, siano regolarmente iscritti all'Università del Salento e che contestualmente risultino iscritti per un periodo non superiore di un anno Accademico oltre quello di durata del corso di Studi ai:
- corsi di Laurea Triennali, a partire dal secondo anno di corso;
 - corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico, dal secondo anno di corso;
 - corsi di Laurea Specialistica.
- Salvo il possesso dei requisiti di merito previsti all'art. 6.3 del presente Regolamento, l'attività a tempo parziale non s'interrompe se lo studente, dopo il conseguimento della laurea triennale, si iscrive senza soluzione di continuità in corso d'anno a corso di laurea specialistica.



6.3 - I partecipanti al concorso dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) di **MERITO**:

- per gli studenti in corso, iscritti a corsi attivati presso l'Università del Salento, aver acquisito, entro la data del 30 settembre, i seguenti crediti formativi:

LAUREE TRIENNALI	NUMERO CREDITI	***BONUS UTILIZZABILE
Per il 2° anno	24	Fino ad un massimo di 5 crediti se utilizzato per la prima volta
Per il 3° anno	48	Fino ad un massimo di 12 crediti se utilizzato per la prima volta
Per il I° anno f.c.	72	Fino ad un massimo di 15 crediti se utilizzato per la prima volta

LAUREE SPECIALISTICHE	NUMERO CREDITI
Per il 1° anno	124 crediti riconosciuti nel corso di riferimento
Per il 2° anno	Ulteriori 24 effettivamente conseguiti
Per il I° anno f.c.	Ulteriori 24 effettivamente conseguiti

LAUREE TRIENNALI (Requisiti per gli studenti disabili)	NUMERO CREDITI	BONUS UTILIZZABILE
Per il 2° anno	15	Fino ad un massimo di 5 crediti se utilizzati per la prima volta
Per il 3° anno	36	Fino ad un massimo di 12 crediti se utilizzati per la prima volta
Per il I° anno f.c.	54	Fino ad un massimo di 15 crediti se utilizzati per la prima volta

LAUREE SPECIALISTICHE (Requisiti per gli studenti disabili)	NUMERO CREDITI
Per il 1° anno	120 crediti riconosciuti nel corso di riferimento
Per il 2° anno	Ulteriori 18 effettivamente conseguiti
Per il I° anno f.c.	Ulteriori 18 effettivamente conseguiti

LAUREA A CICLO UNICO	NUMERO CREDITI	***BONUS UTILIZZABILE
Per il 2° anno	24	Fino ad un massimo di 5 crediti se utilizzati per la prima volta
Per il 3° anno	48	Fino ad un massimo di 12 crediti



		se utilizzati per la prima volta
Per il 4° anno	72	Fino ad un massimo di 15 crediti se utilizzati per la prima volta
Per il 5° anno	96	Fino ad un massimo di 15 crediti se utilizzati per la prima volta
Per il I° anno f.c.	120	Fino ad un massimo di 15 crediti se utilizzati per la prima volta

LAUREA A CICLO UNICO (Requisiti per gli studenti disabili)	NUMERO CREDITI	***BONUS UTILIZZABILE
Per il 2° anno	15	Fino ad un massimo di 5 crediti se utilizzati per la prima volta
Per il 3° anno	36	Fino ad un massimo di 12 crediti se utilizzati per la prima volta
Per il 4° anno	54	Fino ad un massimo di 15 crediti se utilizzati per la prima volta
Per il 5° anno	72	Fino ad un massimo di 15 crediti se utilizzati per la prima volta
Per il I° anno f.c.	90	Fino ad un massimo di 15 crediti se utilizzati per la prima volta

*****Ai fini del raggiungimento dei requisiti minimi di merito, lo studente può utilizzare, in aggiunta ai crediti effettivamente conseguiti entro la data di pubblicazione del bando, un “bonus” maturato sulla base dell’anno di corso frequentato e non cumulabile.**

Qualora lo studente avesse già utilizzato parte del bonus, potrà utilizzare solo la quota rimanente.

Il bonus maturato e non fruito nel corso di laurea può essere utilizzato nel corso di laurea specialistica.

b) di CONDIZIONE ECONOMICA

- appartenere ad un nucleo familiare, calcolato in rapporto al numero dei componenti del nucleo familiare convenzionale, con un indicatore ISEEU (Tabella n. 1) e con un indicatore della situazione patrimoniale ISP non superiore a quello indicato nella Tabella 2.
- A tal proposito verranno utilizzati i dati già dichiarati dallo studente all’atto dell’iscrizione all’università per l’anno di riferimento del bando e di cui alla dichiarazione sostitutiva unica ISEEU

TABELLA N.1

INDICATORE DELLA CONDIZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE UNIVERSITARIA (ISEEU)
Non superiore ad E 19.493,72



TABELLA N.2

COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE	COEFFICIENTE	Limite riferito alla situazione reddituale (in Euro)
1	1,00	€ 37.310,00
2	1,57	€ 58.576,00
3	2,04	€ 76.112,00
4	2,46	€ 91.782,00
5	2,85	€ 106.333,00
6	3,20	€ 119.392,00
7	3,55	€ 132.450,00
Maggiorazione dello +0,35 per ogni ulteriore componente		

ART. 7

(CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL MERITO)

7.1 - La valutazione del merito è determinata dalla media ponderata degli esami di profitto con voto sostenuti alla data di pubblicazione del bando.

La media ponderata è data dal rapporto tra la somma dei prodotti ottenuti moltiplicando il voto di esame per il relativo n° di CFU conseguiti e la somma dei CFU degli esami sostenuti.

La media ponderata viene calcolata, quindi, secondo la seguente formula:

$$\frac{(\text{voto esame} \times \text{CFU}) + \dots + (\text{voto esame} \times \text{CFU})}{\text{somma dei CFU}}$$

ART. 8

(MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE)

8.1 - La domanda di partecipazione al concorso, indirizzata al Magnifico Rettore deve essere presentata entro il 30° giorno dalla data di pubblicazione del bando all'Albo Ufficiale dell'Università, sito presso l'edificio ex Principe Umberto – Viale Gallipoli n° 49- 73100 LECCE. La suddetta domanda dovrà essere compilata seguendo la procedura guidata, on-line, su apposito modello reperibile sul Portale degli Studenti dell'Università del Salento.

8.2 - Nel predetto modello di domanda, il candidato dovrà dichiarare, sotto la propria personale responsabilità ed agli effetti degli artt.38, 46 e 47 del D.P.R. 445/00 (dichiarazione sostitutiva di certificazione), quanto segue:

- a) numero dei componenti il nucleo familiare;
- b) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all'art.4 del presente Regolamento;
- c) numero degli esami sostenuti e dei crediti conseguiti, entro la data di pubblicazione del bando, seguendo il calcolo della media ponderata;
- d) di aver utilizzato n° ____ crediti a titolo di bonus, o di voler utilizzare n° ____ crediti a titolo di bonus;



- e) di non essere vincitore di borsa di studio EDISU per l'anno accademico di riferimento del Bando;
- f) di essere idoneo di borsa di studio EDISU per l'anno accademico immediatamente precedente al Bando.

8.3 - L'Ateneo, ai sensi dell'articolo 22 comma 2 L. 390/91 e dell'art. 4 commi 10,11 e 18 del D.P.C.M. 09/4/2001 e delle disposizioni contenute nel D.P.R. 445/2000 si riserva la facoltà di richiedere ai competenti uffici della Guardia di Finanza e agli altri organi preposti l'effettuazione degli opportuni controlli anche a campione sulla veridicità delle informazioni rese.

A fronte di dichiarazioni non veritiere l'Ateneo segnalerà all'Autorità Giudiziaria con richiesta di giudizio in merito alla sussistenza dei seguenti reati:

- falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 438 C.P.);
- falsa attestazione ad un pubblico ufficiale sulla identità o sulle qualità personali proprie o altrui (art. 495 C.P.);
- truffa ai danni dello stato o di un altro ente pubblico (art. 640 C.P.).

8.4 - Agli studenti vincitori verrà richiesta apposita certificazione fiscale.

ART. 9

(CRITERI PER LA FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA)

9.1 - Saranno predisposte graduatorie distinte, una per ciascuna Facoltà di appartenenza dello studente, per la copertura dei contratti assegnati nei termini riportati al punto 2 dell'articolo 1 del presente regolamento.

Le graduatorie saranno formulate tenendo conto delle condizioni di merito (in ordine decrescente) e di condizione economica (ISEEU) (in ordine crescente), previsti dalla normativa vigente in materia (art.2 comma 4 del D.P.C.M. 09.04.2001). In caso di ulteriore parità, prevalgono i candidati con la media degli esami maggiormente elevata.

Ai sensi dell'art.2 comma 4 del DPCM 09.04.2001 gli studenti risultati idonei e non beneficiari della borsa di studio regionale (EDISU) nell'anno immediatamente precedente al bando di concorso, prederanno nella graduatoria generale, tutti i rimanenti aspiranti a condizione che abbiano presentato domanda di partecipazione per le collaborazioni a tempo parziale e che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 6.

9.2 - Al termine della valutazione delle domande ritenute valide, sarà pubblicata sul sito dell'Università del Salento, la graduatoria provvisoria degli aventi diritto.

Successivamente alla verifica di eventuali ricorsi, sarà resa pubblica, mediante affissione all'albo Ufficiale dell'Ateneo e sul sito dell'Università del Salento, la graduatoria definitiva.

9.3 - Gli aventi diritto, vincitori del concorso, saranno convocati, a mezzo raccomandata, a presentarsi presso l'Ufficio Diritto allo Studio per l'accettazione dell'incarico.

La mancata presentazione, entro i termini indicati, comporterà la decadenza del diritto al beneficio suddetto.



**ART.10
(RICORSI)**

Entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria, è possibile presentare ricorso, avverso la predetta graduatoria, al Magnifico Rettore che si pronuncerà, in via definitiva, entro 15 giorni dalla data di scadenza prevista per la presentazione del ricorso stesso.

In caso di inoltro del ricorso a mezzo raccomandata con avviso di ritorno, farà fede il timbro dell'Ufficio postale ricevente.

**ART. 11
(NORME DI RINVIO)**

Per quanto non previsto negli articoli precedenti, si fa rinvio a norme e leggi vigenti in materia. Il numero dei contratti di collaborazione da stipulare a seguito del bando potrà essere aumentato in relazione a successive specifiche determinazioni del Consiglio di Amministrazione.

**ART. 12
(RICHIESTA DELLE STRUTTURE)**

Le strutture che intendono assicurarsi i servizi di cui all'art. 1 devono presentare entro il 30 giugno domanda al Rettore.

Nella domanda dovranno essere indicati:

- la struttura;
- il personale universitario disponibile presso la medesima struttura;
- i servizi da assicurare;
- il numero presumibile di studenti che eventualmente utilizzano i servizi;
- eventualmente la disponibilità massima di posti di studio o di lavoro presso ciascuna struttura;
- le motivazioni del ricorso alla collaborazione di studenti (che non dovrà essere, comunque, sostitutiva dell'attività del personale universitario, ove esso esista in numero sufficiente, né connessa all'assunzione di responsabilità amministrative);
- il numero di ore/studente complessivamente richiesto per anno solare, per il
- funzionamento di ciascun servizio (tale numero dovrà essere uguale o multiplo di 150).

**ART. 13
(ULTERIORI COLLABORAZIONI)**

13.1 - E' consentito alle singole strutture richiedere, per situazioni straordinarie ed eccezionali, debitamente motivate, collaborazioni ulteriori rispetto a quelle già assegnate, con oneri interamente a carico della struttura richiedente.

Tali collaborazioni saranno conferite nell'ambito degli aventi diritto.

13.2 - Il rapporto di collaborazione verrà posto in essere dall'Amministrazione centrale e gestito dalle strutture di destinazione .